



Provincia di Benevento

Settore Tecnico- Servizio Ciclo Rifiuti e Tutela dell' Ambiente

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI RIMODULAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA REDATTA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DELLA DISCARICA UBICATA NEL COMUNE DI SANT’ARCANGELO TRIMONTE (BN). CIG N. 7353405DC2 - CUP D62I10000220005

FAQ alla data del 02/03/2018

DOMANDA N. 1

1) Con riferimento alla gara in oggetti si chiede se nella tabella presente all’art.10.3b, punto b,) la seconda categoria di lavori indicata, ovvero la D.02, debba considerarsi un refuso in considerazione del fatto che al posto di quest’ultima nella precedente tabella (punto a) è indicata la categoria P.03.

RISPOSTA

Si conferma trattarsi di refuso come da rettifica pubblicata in data 26-01-2018 insieme ai documenti di gara.

DOMANDA N. 2

2) In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti nel bando di gara, si fa presente che la richiesta categoria P.03 non ha attinenza con alcuna classe e categoria di cui al D.M. 143/49 e viene identificata dal 17/06/2016 come di seguito riportata:

Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche e abiotiche.

Tanto premesso dall’esame della documentazione tecnica posta a base di gara non emergono significative opere di forestazione mentre sono presenti interventi significativi di drenaggi e stabilizzazione dei versanti naturali.

Dovendo quindi indicare sia gli importi di servizi analoghi svolti negli ultimi 10 anni sia la documentazione di 2 servizi di progettazione espletati, al fine di rappresentare nel modo più coerente la propria professionalità, si chiede se le opere di cui alla categoria P.03 devono essere intese come opere di forestazione o invece, anche e fondamentalmente, di stabilizzazione di versanti naturali e drenaggi congruentemente a quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

RISPOSTA

Le opere di Cat. P.03 vanno intese come opere di stabilizzazione di versanti e drenaggi in coerenza con quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

DOMANDA N. 3

Al fine della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale si chiede di voler confermare quanto stabilito dall’art. 8 della Legge 143/2013 che prevede che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera, così come confermato dalle Linee Guida ANAC tese a garantire la massima partecipazione.

In particolare di poter utilizzare in luogo della categoria S.04 (grado complessità 0,90) la categoria S.03 (grado complessità 0,95).

Inoltre per la categoria P.03 si chiede di voler confermare la possibilità di utilizzare la ex Categoria VII a (Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani) della Legge 143/49 atteso che non vi è corrispondenza con la tabella Z1.

RISPOSTA

Si conferma che la qualificazione per opere di complessità maggiore, nell'ambito della stessa categoria, qualifica anche per opere di minore complessità e, nel contempo, si comunica che le opere richieste per la qualificazione nella Categoria P.03 sono quelle coerenti con l'intervento da realizzare (stabilizzazione di versanti, drenaggi per mitigazione di dissesti idrogeologici, interventi geotecnici, ecc.....).

DOMANDA N. 4

4.1. Si chiede se al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 10 del disciplinare di gara e nello specifico punto 10.3b – requisiti di capacità tecnica e professionale (lettere a e b), è possibile utilizzare i lavori certificati in classi e categorie diverse da P.03 ma che oggettivamente sono riconducibili a quelli oggetto delle prestazioni in appalto. A tal fine in ragione dell'utilizzo del criterio di analogia, tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori quali sono stati svolti i servizi in precedenza, sarà cura dello scrivente concorrente descrivere i lavori oggetto delle prestazioni professionali svolte in modo che la stazione appaltante possa valutarne la coerenza.

4.2 Considerato che la tavola Z-1 "categoria delle opere parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze" del D.M. 17 giugno 2016 indica quel categoria corrispondente alla categoria P.03 quella indicata nella parte IV sezione I del D.M. 232/1991, che di seguito si riporta: " le prestazioni professionali vanno suddivise nei seguenti gruppi....Omissis....V gruppo – progetti per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA)" si chiede se al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al predetto articolo 10 del disciplinare di gara e nello specifico punto 10.3b. è possibile utilizzare i progetti certificati predisposti per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ed approvati dagli Enti competenti.

RISPOSTA

Si conferma che le opere richieste per la qualificazione nella Categoria P.03 sono quelle coerenti con l'intervento da realizzare (stabilizzazione di versanti, drenaggi per mitigazione di dissesti idrogeologici, interventi geotecnici, ecc.....), indipendentemente dalla procedura di utilizzo (VIA o altro).

DOMANDA N. 5

Tenuto conto che la tavola Z-1 "categoria delle opere parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze" del DM 17 giugno 2016 indica quale categoria corrispondente alla categoria P.03 quella indicata nella parte IV sezione I del DM 232/1991 che riporta testualmente: "le prestazioni professionali vanno suddivise nei seguenti gruppi.....Omissis....V gruppo – progetti per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA)" lo scrivente ritiene di poter utilizzare i progetti certificati predisposti per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ed approvati dagli Enti competenti per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 10.3b del disciplinare di gara.

RISPOSTA

Si ribadisce che, fatto salvo quanto autonomamente può ritenere il concorrente e le successive valutazioni della Commissione di Gara, non rileva la procedura di utilizzo (VIA o altro) delle progettazioni redatte per la realizzazione di opere analoghe a quelle afferenti al servizio da affidare.

DOMANDA N. 6

6.1. Con riferimento all'art. 21 – "contenuto della busta – offerta tecnica" del disciplinare di gara, in cui al punto relativo alla relazione B è richiesta la redazione di una relazione tecnica illustrativa...costituita al massimo di 20 facciate in formato A4..si chiede se la copertina e l'indice dei contenuti siano compresi o meno nelle 20 facciate a disposizione per la relazione B. Si richiede, inoltre, in merito alla relazione A.1 comprendente n. 2 servizi di progettazione espletati, relativi alla classe e categoria S.04, se possano essere presentati in tale ambito progetti comprendenti interventi con maggiore grado di complessità ovvero S.05 o S.06.

6.2 Il D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, regolamento recante i requisiti che devono possedere gli operatori affidatari dei servizi di ingegneria, all'art. 3, tra i soggetti facenti parte dell'organigramma, cita anche i consulenti a P.IVA che firmano i progetti e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50%del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Ciò premesso, si chiede di confermare se tali soggetti possano essere indicati da codesto concorrente quali persone fisiche

incaricate di svolgere le prestazioni specialistiche oggetto di affidamento e dunque inseriti nel gruppo di lavoro.

RISPOSTA

Si precisa che la copertina e l'indice dei contenuti possono essere esclusi dal computo delle 20 facciate a disposizione per la Relazione B e si conferma che la qualificazione per opere di complessità maggiore, nell'ambito della stessa categoria, qualifica anche per opere di minore complessità (ferma restando la loro coerenza con l'intervento da realizzare: stabilizzazione di versanti, drenaggi per mitigazione di dissesti idrogeologici, interventi geotecnici, ecc.....).

In riscontro al quesito n. 6.2 si conferma che i soggetti ivi menzionati, se muniti dei requisiti tecnico-professionali previsti, possono essere inseriti nel gruppo di lavoro.

DOMANDA N. 7

Con riferimento alla gara in oggetto e, in particolare, a quanto richiesto all'articolo 18 del Disciplinare di gara, si chiede un chiarimento in merito al massimale richiesto (€ 4.000.000,00) per la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati che l'affidatario dell'incarico dovrà costituire. Inoltre viene richiesta anche una garanzia definitiva il cui importo dipenderà dal ribasso che l'aggiudicatario avrà presentato. Considerato che tale importo risulta sproporzionato all'importo a base di gara al quale la copertura assicurativa deve riferirsi (come ordine di grandezza) si chiede, cortesemente, di rivedere l'importo del massimale richiesto, anche in considerazione del fatto che i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere per le diverse coperture assicurative saranno molto rilevanti rispetto all'importo posto a base di gara.

RISPOSTA

Si rappresenta che l'importo del massimale della garanzia fissato dalla S.A., in coerenza con le Linee Guida ANAC n.1 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.973 del 14-09-2016, tiene conto di eventuali "maggiori costi" nella realizzazione delle opere derivanti da errori e/omissioni nella redazione dell'incarico da affidare: tale importo, quindi, non appare sproporzionato.

DOMANDA N. 8

Si chiede se al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, sia possibile utilizzare servizi di progettazione relativi a lavori di consolidamento di pendii in frana che i rispettivi committenti hanno certificato nella classe e categoria IXc L. 143/49, in luogo dei servizi di progettazione della classe P03 richiesta dal disciplinare di gara.

RISPOSTA

Si rappresenta che le opere richieste per la qualificazione nella Categoria P.03 sono quelle coerenti con l'intervento da realizzare (stabilizzazione di versanti, drenaggi per mitigazione di dissesti idrogeologici, interventi geotecnici, ecc.....).

DOMANDA N. 9

Volendo partecipare alla procedura in oggetto in R.T.P. costituendo ed avendo esaminato gli elaborati posti a base di gara, volendo un chiarimento sulla domanda di partecipazione, dove viene esplicitamente richiesto di compilare una per ogni raggruppato: è corretto?

RISPOSTA

Nel caso di R.T.P. costituendo, la domanda di partecipazione può essere redatta su unico modello sottoscritto da tutti i componenti del R.T.P. o, in alternativa, su modelli distinti ognuno sottoscritto dal singolo componente del costituendo R.T.P.

Il R.U.P.
F.TO Ing. Gennaro Fusco

Il Responsabile Servizio Appalti
F.TO Dr. Augusto Travaglione